

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DEL PIEMONTE

Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte, Ente pubblico non economico istituito con legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 e successive modificazioni, su recepimento della legge dello Stato 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Capo I – riferimenti normativi

Art. 1 – Legge istitutiva, sede e stemma ufficiale.

1. In forza del disposto della legge dello Stato 2 gennaio 1989, n. 6. - Ordinamento della professione di guida alpina e della legge regionale 29 settembre 1994, n° 41 e successive modificazioni (di seguito leggi istitutive), è istituito il Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte, quale ente pubblico non economico avente sede a Torino in Via Principe Amedeo, 17, stanza 409 presso la sede della Regione Piemonte.
2. Lo stemma ufficiale del Collegio Piemonte è riportato nell'intestazione del presente regolamento e nella corrispondenza ufficiale.

Art. 2 – Norme di riferimento generali

1. All'Ente si applicano le disposizioni previste dalle leggi istitutive, quelle emanate dall'ordinamento statale volte a disciplinare specificamente l'attività dell'ente medesimo e quelle emanate per disciplinare il funzionamento e l'attività degli ordini e collegi professionali nonché, in generale, degli enti pubblici non aventi natura economica ai sensi dell'art. 27 del DL 165 del 30 marzo 2001.

Art. 3 – Potestà regolamentare e autonomia

1. L'Ente ha potestà regolamentare che è esercitata nelle forme e nei modi previsti dalle leggi istitutive e dal presente regolamento generale. L'Ente gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito dei principi generali e dei limiti fissati dalla vigente normativa e dal presente regolamento generale.

Art. 4 – Regolamento generale

1. Il regolamento generale dell'Ente, nell'ambito e nei limiti dei principi fissati dalla leggi istitutive, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento dell'Ente ed, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia, di partecipazione e di accesso, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. Il regolamento generale stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente e di determinazione delle linee d'indirizzo programmatico della sua attività, i sistemi di gestione e di controllo, i principi generali in tema di copertura dei fabbisogni e di contabilità .

Art. 5 – Regolamenti normativi

1. Il Consiglio Direttivo, per assolvere alle funzioni assegnate all'Ente dalle leggi istitutive, ha potere regolamentare che esercita nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento.

Capo II – Finalità e funzioni dell'Ente

Art. 6 – Finalità e funzioni generali

1. Le funzioni generali del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte sono quelle indicate dalla leggi costitutive ai sensi dell'Art. 14 della L 6 del 2 gennaio 1989 e dell'Art. 14 della LR 41 del 29 settembre 1994 .

Capo III – Programmazione dell'attività

Art. 7 – Principio della programmazione

1. Tutta l'attività dell'Ente rispetta il principio della programmazione e della compatibilità con le risorse delle quali lo stesso dispone.

Art. 8 – Programmi di attività

1. L'Ente programma la sua attività sulla base di un piano triennale di programmazione economica e amministrativa ad aggiornamento annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo nei sei mesi successivi al suo insediamento, all'interno del quale sono contenuti gli indirizzi generali e gli assi prioritari dell'attività dell'Ente.
2. Il piano di programmazione economica e amministrativa è redatto ed aggiornato sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione dell'Ente.
3. Il piano di programmazione è inviato alla struttura regionale che esercita l'attività di vigilanza sull'Ente a norma delle disposizioni vigenti.
4. Annualmente, il Consiglio direttivo dell'Ente predispose una relazione circa l'attuazione del piano di programmazione, tenendo conto degli eventuali aggiornamenti periodicamente apportati.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ENTE, LINEE DI INDIRIZZO E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Capo I – Aspetti economici

Art. 9 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle attrezzature di proprietà del Collegio;
- b) dalle quote degli iscritti;
- c) da sovvenzioni, contributi e lasciti e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il Collegio ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e altre direttamente connesse.

Art. 10 - Bilancio di previsione e di rendiconto

- 1. Il bilancio di previsione del Collegio è predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce e consegnato all'ente di controllo territoriale ai sensi di legge.
- 3. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea generale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce e consegnato all'ente di controllo territoriale ai sensi di legge.

Art. 11 - Indennità e gettoni di presenza

- 1. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, un gettone di presenza per ogni giornata impiegata per lo svolgimento delle funzioni medesime.
- 4. Ai componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica spetta un gettone di presenza per ogni seduta degli organi medesimi. Qualora il Vice Presidente o i componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica, su incarico del Presidente, venissero designati a farne le veci in una delle sue funzioni, essi hanno il diritto a percepire oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza per ogni giornata impiegata nello svolgimento delle funzioni medesime.
- 5. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al primo e secondo comma è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Capo II – Strutture organizzative

Art. 12 - Iscritti al Collegio

- 1. Ai sensi del Comma 2, art. 13 delle leggi costitutive possono appartenere al Collegio tutte le Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine iscritte nell'Albo Professionale Regionale e tutti gli Accompagnatori di Media Montagna iscritti nell'Elenco Speciale.
- 6. Le quote di iscrizione sono annuali, proposte ed approvate dal Consiglio Direttivo.
- 7. Le quote d'iscrizione devono essere versate entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'annualità alla quale si riferiscono ed in caso di ritardo oltre tale data è dovuto l'interesse legale sulla quota non versata.
- 4. La qualità di iscritto del Collegio si perde temporaneamente o definitivamente nei seguenti casi:

- a) Sospensione per:
 - 1. temporanea inabilità medico-sanitaria
 - 2. mancata frequenza calendariale dei corsi di aggiornamento professionale
 - 3. morosità nel pagamento delle quote di iscrizione entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
- a) Cancellazione per:
 - 1. domanda personale
 - 2. per decesso
 - 3. per trasferimento ad Albo Professionale di altra Regione
 - 4. per oltre 3 anni consecutivi di sospensione di cui ai punti b) e c)
 - 5. per provvedimento disciplinare (sospensione o radiazione)

5. La qualità d'iscritto persa ai sensi del comma precedente può essere riacquistata, una volta cessata la causa di sospensione o su domanda dell'interessato in presenza dei requisiti generalmente richiesti, nei casi di cancellazione o radiazione qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato i suddetti provvedimenti.

6. La perdita della qualità di iscritto non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 13 - Organi e uffici del Collegio

- 1. Sono organi del Collegio:
 - 1.1. l'Assemblea Generale degli iscritti
 - 1.2. il Consiglio Direttivo;
 - 1.3. il Presidente;
 - 1.4. il Vice Presidente;
 - 1.5. la Commissione Tecnica
 - 1.6. il Tesoriere;
 - 1.7. i Revisori dei Conti.
- 2. E' ufficio del Collegio la Segreteria.

Art. 14 - Assemblea generale

- 1. Ai sensi dell'art. 13 delle leggi costitutive partecipano all'Assemblea generale tutti gli iscritti al Collegio, ovvero Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine con diritto di parola e di voto. Ai sensi del Comma 8, Art. 22 della legge costitutiva nazionale, gli Accompagnatori di Media Montagna partecipano all'Assemblea, con diritto di parola, senza diritto di voto.
- 8. L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente del Collegio o quando ne facciano richiesta

motivata la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ovvero almeno 1/3 degli iscritti.

3. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente del Collegio. La convocazione è disposta mediante comunicazione per iscritto tramite posta elettronica o pubblicazione sul sito del Collegio almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

4. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da 1/3 degli iscritti, l'Assemblea generale deve essere riunita entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

5. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. L'assemblea generale delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Ogni membro ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

6. L'Assemblea generale è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza tra le persone legittimamente intervenute all'Assemblea medesima.

7. Il Presidente dell'Assemblea generale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Segretario dell'Assemblea generale è il Segretario del Collegio; in caso di sua vacanza, il Presidente dell'Assemblea generale conferisce l'incarico ad un iscritto o a un componente dell'Ufficio di Segreteria.

9. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Il verbale redatto dal Segretario o altro incaricato, è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e pubblicato sul sito del Collegio, consultabile da ogni iscritto.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea generale

Spetta all'Assemblea generale:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il Regolamento del Collegio e le rispettive modificazioni;
- c) approvare il piano di programmazione economica e amministrativa predisposto ai sensi dell'art 8 del presente regolamento;
- d) approvare il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;

- e) nominare i Revisori dei Conti, se previsti.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

1. E' formato in numero di sette membri, eletti durante l'assemblea elettiva, di cui sei tra le Guide Alpine e gli Aspiranti Guide Alpine componenti del Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte ed uno tra gli iscritti all'elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente, al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime ed in conformità con il presente regolamento. Possono essere chiamati dal Presidente ad assistere alle riunioni del Direttivo altri soggetti senza diritto di voto.
2. Spettano al direttivo le funzioni previsti ai sensi dell'Art. 14 delle leggi costitutive.
3. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo l'emanazione di tutti i regolamenti normativi e organizzativi dell'Ente; il compimento, in generale, di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge al presidente o ad altri organi, delegandoli, se del caso, al presidente, o ad altro componente all'uopo designato.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del presidente o di almeno 1/5 dei suoi componenti. Salvo, che ricorrano motivi d'urgenza debitamente documentati, la convocazione è fatta per iscritto tramite posta elettronica con preavviso di almeno 10 giorni con l'indicazione di data, ora, e ordine del giorno. Le sedute del direttivo sono regolarmente costituite quando sono presenti 2/3 dei componenti, in prima convocazione; e la metà dei componenti più uno nella seconda convocazione, indetta due ore dopo la prima.
5. Per le votazioni concernenti la carica di presidente e vice presidente e in generale per le deliberazioni che riguardino persone il direttivo delibera a scrutinio segreto; per tutte le altre deliberazioni il direttivo delibera a scrutinio palese. Il direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.
6. Nelle adunanze del direttivo il presidente designa un segretario, anche tra persone non componenti il direttivo medesimo o altro incaricato. Il segretario o altro incaricato, riassume le deliberazioni e decisioni assunte in un verbale che viene trasmesso a tutti i componenti entro il termine di giorni 15 dalla data dell'adunanza tramite posta elettronica. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario o altro incaricato. Le deliberazioni e decisioni sono efficaci dal giorno della loro votazione.

Art. 17 – Presidente

1. Il presidente del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte è eletto dal direttivo, scegliendolo fra i componenti del direttivo medesimo. Egli, salvo che non intervengano le sue dimissioni o venga meno per qualunque altra causa la sua

qualità di membro del direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Il presidente assume le proprie funzioni dalla sua proclamazione.

5. Al presidente del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte spetta la funzione, oltre che di contribuire alla formazione della volontà e all'attività dell'Ente al pari degli altri membri del direttivo, anche di rappresentare l'Ente, manifestandone nei confronti dei terzi la volontà, nei procedimenti, nei giudizi, negli atti negoziali, avanti a qualunque autorità.
6. Al presidente spettano altresì le seguenti funzioni che esercita mediante l'adozione di apposite delibere o disposizioni:
 - a) convoca e presiede le sedute del direttivo;
 - b) presenta la relazione annuale accompagnata dal conto economico e dallo stato patrimoniale dell'Ente;
 - c) indica il vice-presidente del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte scegliendolo fra i membri del direttivo; il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento o sua assenza e comunque tutte le volte in cui venga a ciò delegato dal presidente;
 - d) si occupa della trattazione di singoli affari rientranti nella sua competenza il presidente può delegare altro componente il direttivo;
 - e) svolge altresì tutte le altre funzioni previste dai regolamenti dell'ente;
 - f) tiene, con l'ausilio dell'ufficio di Segreteria, il registro dei verbali delle sedute del direttivo e dell'organismo di controllo contabile, il registro del personale, il registro protocollo e tutti gli altri libri previsti dalla legge come obbligatori, fatta eccezione per i libri contabili tenuti dal tesoriere.

Art. 18 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente del Collegio, è indicato dal Presidente secondo le modalità di cui all'articolo 17, Comma 3) c). Egli assume l'incarico con l'elezione del Presidente e dura in carica quanto quest'ultimo. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente procede alla designazione del nuovo Vice Presidente.

Art. 19 – Commissione Tecnica Regionale

1. La Commissione Tecnica Regionale, in acronimo CTR, è costituita secondo il disposto dell'art. 15, della legge 2.1.1989 n. 6 e successive modificazioni; essa è organo consultivo tecnico del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte ed è composta dal Presidente della Commissione Tecnica Regionale e dalle Guide Alpine Istruttori del Collegio.
7. La CTR è presieduta, con funzioni di rappresentanza, dal presidente della CTR, eletto dai membri della stessa commissione fra i suoi componenti. Alla CTR spetta il compito di collaborare con gli altri organi del Collegio in merito agli aspetti tecnici, professionali, didattici, al fine di permettere il conseguimento degli scopi istituzionali e di attuare le disposizioni di legge in tema di formazione delle guide alpine.
8. La CTR elegge al proprio interno, con votazione a scrutinio segreto, un presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Il presidente deve essere una guida alpina istruttore. Il presidente rappresenta la CTR, ne tiene il rendiconto e

ne ha la firma. Il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della CTR, ove lo ritenga opportuno, i direttori tecnici dei corsi nazionali, regionali e provinciali, qualora questi non facciano parte della CTR. Gli invitati non hanno diritto di voto.

9. Il presidente indica il vice presidente secondo le modalità di cui all'articolo 17, Comma 3) c). Egli assume l'incarico con l'elezione del Presidente e dura in carica quanto quest'ultimo. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente procede alla designazione del nuovo Vice Presidente.
10. La CTR si riunisce almeno due volte all'anno su richiesta del presidente o di almeno 1/3 dei suoi componenti. La convocazione è fatta per iscritto tramite posta elettronica con preavviso di almeno 10 giorni con l'indicazione di data, ora, località e ordine del giorno. Le riunioni della CTR sono regolarmente costituite quando sono presenti i 2/3 dei componenti in prima convocazione, e 1/3 dei componenti più uno in seconda convocazione, indetta dopo che sia trascorsa una ora dalla precedente. La CTR delibera a maggioranza semplice dei presenti. Ogni componente della CTR ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Di ogni riunione viene redatto un verbale, trasmesso ai componenti per posta elettronica e, trascorsi 15 giorni in assenza di osservazioni da parte dei presenti, considerato approvato.
11. La CTR può proporre al direttivo del Collegio Regionale l'istituzione di gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro hanno lo scopo di aggiornare e approfondire tematiche tecniche, sviluppare le stesse, elaborarne modifiche tecniche e didattiche allo scopo di facilitare e perfezionare l'apprendimento durante i corsi. I gruppi di lavoro rimangono in essere per il periodo che concerne lo svolgimento dei compiti loro affidati.
12. Entro il mese di agosto di ciascun anno la CTR predispone il programma di attività relativo all'anno solare successivo unitamente al preventivo di spesa, che devono essere inviati al direttivo del Collegio Regionale Guide Alpine Piemonte per approvazione. Entro il 10 gennaio di ciascun anno deve essere presentata al direttivo del Collegio Regionale delle Guide Alpine una relazione corredata da rendiconto relativa all'attività dell'anno solare precedente.

Art. 20 Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal consiglio direttivo su proposta del presidente, scelto tra i componenti il consiglio direttivo medesimo.
9. Il Tesoriere presiede a tutta l'attività finanziaria del Collegio Regionale, curando le entrate e le uscite.
10. Il Tesoriere è destinatario delle richieste che Uffici ed eventuali Commissioni possono avanzare; redige trimestralmente una relazione di cassa, accertando la consistenza dei contanti, dei valori e dei titoli di proprietà del Collegio, indicando altresì i movimenti e le operazioni eseguite sugli stessi; redige ogni anno il progetto di bilancio e da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e, quindi, all'approvazione dell'Assemblea, acquisendo le istanze, le richieste e i suggerimenti di Uffici, Commissioni e singoli Consiglieri; collabora nella redazione del progetto di bilancio, che approvato dal Consiglio Direttivo e corredato dalla relazione, viene depositato presso la Segreteria del Collegio a disposizione degli iscritti, nei quindici

giorni precedenti la Assemblea annuale per l'approvazione; comunica ed illustra al Consiglio Direttivo la sua relazione semestrale sull'attività di tesoreria.

Art. 21 Organismo di controllo contabile

1. L'organismo di controllo contabile è nominato dal Direttivo su proposta del Presidente anche tra persone non iscritte agli albi delle Guide Alpine Maestri di Alpinismo, previa verifica dell'iscrizione di almeno uno dei suoi membri nel registro dei revisori legali. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica collegiale.
11. L'organismo di controllo contabile dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Direttivo stabilisce il funzionamento dell'organismo di controllo contabile e il compenso spettante ai suoi componenti.
12. L'organismo di controllo contabile provvede al riscontro contabile degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I componenti dell'organismo esercitano il loro mandato anche individualmente.

Art. 22 - Ufficio di Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria è suddiviso in area di coordinamento-segreteria di presidenza e in area amministrativa.
2. All'area di coordinamento/segreteria di presidenza spettano:
 - a. i compiti di coordinamento con gli organi del Collegio di cui all'Art. 13;
 - b. i compiti di coordinamento con gli altri Collegi Regionali, con il Co.Na.G.A.I. e con le istituzioni pubbliche;
 - c. i compiti di coordinamento e supporto alle attività della CTR;
 - d. i compiti di coordinamento della formazione (corsi di formazione professionale e corsi di aggiornamento);
 - e. i compiti di coordinamento e attuazione dei piani di comunicazione del Collegio
 - f. i compiti di coordinamento con le Compagnie assicurative e la gestione sinistri;
3. All'area amministrativa spettano:
 - a. la gestione delle iscrizioni;
 - b. la contabilità ordinaria.

4. Ad entrambe le aree spetta ogni altra delega stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 23 – Strutture organizzative temporanee.

1. In attuazione delle linee programmatiche di attività e dei piani operativi dell'Ente possono essere istituite con delibera del Consiglio Direttivo strutture organizzative temporanee finalizzate alla realizzazione di programmi o progetti a termine anche di particolare rilevanza ovvero allo svolgimento, per periodi definiti, di funzioni di integrazione di organi o uffici dell'Ente medesimo.

2. Le strutture organizzative temporanee di cui al comma precedente, denominate "commissioni" e dotate di un responsabile, sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a. elaborazione, attuazione o monitoraggio di progetti, programmi o studi;
- b. integrazione di strutture permanenti dell'Ente;
- c. soddisfazione di esigenze temporanee di supporto professionale a sostegno di una o più strutture permanenti dell'Ente.

3. Di volta in volta l'atto istitutivo delle suddette strutture stabilirà, per ciascuna: il responsabile, i componenti, gli obiettivi, le risorse, le attribuzioni di poteri e responsabilità, tempi e durata della carica, modalità di verifica del lavoro e coordinamento con le varie strutture dell'Ente, ogni altro aspetto necessario o utile al conseguimento degli obiettivi prefissati.

4. Raggiunti gli obiettivi assegnati, con provvedimento del Consiglio Direttivo la struttura temporanea verrà sciolta e le risorse attribuite rientreranno nelle rispettive strutture organizzative.

Capo III – Rapporti istituzionali

Art. 24 - Rapporti fra Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte e Regione Piemonte.

1. L'Ente è soggetto alla vigilanza da parte della Regione che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e da eventuali protocolli d'intesa.

Art. 25 - Rapporti istituzionali fra Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte e C.A.I. (Club Alpino Italiano) C.N.S.A.S. (Corpo Soccorso Alpino).

1. Sono regolati da appositi protocolli d'intesa o convenzioni.

Art. 26 - Altri rapporti istituzionali

1. Gli altri rapporti istituzionali sono in delega al Presidente del Collegio, che li mantiene nel rispetto del presente Regolamento e del Codice Deontologico. Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo il mantenimento dei rapporti istituzionali.

TITOLO III – SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COPERTURA DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Art. 27 – Strumenti di programmazione e pianificazione delle risorse umane

Il direttivo approva la dotazione organica del personale dell'Ente con cadenza almeno triennale; quando si avverino carenze nella dotazione organica, all'assunzione del personale si provvede secondo le norme di cui al D.L.vo 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV – ATTIVITA' FINANZIARIA E NEGOZIALE

Art. 28 – Risorse finanziarie

1. L'Ente provvede al perseguimento delle proprie finalità istituzionali in base alle risorse di cui dispone. Le risorse di cui l'Ente dispone sono costituite da:
 - a) contributi obbligatori a carico degli iscritti all'albo professionale e all'elenco speciale;
 - b) contributi ordinari e straordinari versati da enti pubblici e privati, nazionali, internazionali comunitari e stranieri;
 - c) proventi derivanti dalle attività istituzionali;
 - d) redditi da patrimonio;
 - e) lasciti e donazioni;
 - f) eventuali altre entrate straordinarie.
1. L'ammontare del contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo professionale e all'elenco speciale del Collegio è determinato dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle esigenze istituzionali dell'Ente nonché dell'effettiva sussistenza di altre risorse, così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
13. Al pagamento in favore del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte del contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo e all'elenco sono obbligati, per l'intero ammontare, i componenti del collegio.
14. Il Collegio provvede alla riscossione dei contributi obbligatori, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.
15. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

16. Ai sensi del Codice Deontologico in vigore, il mancato pagamento del contributo obbligatorio, in caso di recidiva occorsa per almeno due annualità, costituisce infrazione disciplinare passibile di sanzione sino alla sospensione dall'esercizio della professione, ferma restando l'azione per il recupero coattivo del dovuto.

Art. 29 – Principi generali in materia finanziaria, di gestione amministrativa e contabile.

1. L'attività finanziaria e di gestione amministrativa e contabile dell'Ente si svolge in osservanza dei principi generali di contabilità previsti delle norme civilistiche e fiscali in vigore. All'uopo presso l'ufficio di Segreteria dell'Ente sono custoditi, a cura e sotto il controllo del tesoriere, i libri contabili obbligatori, il libro dei cespiti, il libro giornale, il registro dei verbali delle sedute del direttivo e dell'organismo di controllo contabile, il registro del personale, il registro protocollo e tutti gli altri libri previsti dalla legge come obbligatori.

Art. 30 – Attività negoziale

1. Nell'esercizio della propria autonomia negoziale e nel rispetto dei fini istituzionali, l'Ente pone in essere tutti i contratti necessari ovvero opportuni per il miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali, compresi i contratti di comodato di beni materiali, ferma restando la prevalente valutazione circa la loro convenienza economica.
17. La deliberazione di addvenire alla stipula di protocolli d'intesa, convenzioni e contratti, nonché la determinazione delle modalità di esecuzione degli stessi e la forma di contrattazione sono di competenza del direttivo, che può demandare al presidente i contratti necessari all'esercizio dell'attività ordinaria istituzionale dell'Ente.
18. La sottoscrizione degli atti negoziali compete al presidente.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 – Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Regolamento generale dell'Ente, così come le modifiche dello stesso, sono approvati dall'Assemblea e comunicati alla struttura regionale che esercita l'attività di vigilanza sull'Ente a norma delle disposizioni vigenti. Decorsi trenta giorni dall'invio, in assenza di osservazioni da parte dell'Ente di vigilanza, il regolamento, datato e sottoscritto dal presidente del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte, entra in vigore e viene pubblicato sul sito del Collegio.
19. Gli altri regolamenti normativi e organizzativi dell'ente sono emanati dal Consiglio Direttivo.

Art. 32 – Norme di rinvio e abrogazioni - deontologia e procedimento disciplinare

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti interni successivamente adottati.
20. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutti i regolamenti e le precedenti disposizioni dell'ente con esso incompatibili.
21. Le regole deontologiche applicabili saranno quelle di cui al regolamento emanato dal Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane con delibera n° 18/2014 del 17/07/2014; in attesa dell'istituzione dei Consigli di disciplina di cui all'art. 8 del DPR. n° 137/2012 le funzioni disciplinari restano regolate in via transitoria dalle norme del precedente regolamento del Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte.

Torino, 12 ottobre 2020

Il Presidente del Collegio
G.A. Giulio Beuchod

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giulio Beuchod". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.